



Proroga dell'ordinanza 3 COVID-19 e adeguamenti tecnici

Documento di accompagnamento del 1° dicembre 2021 per la consultazione dei Cantoni

1. Situazione iniziale

L'ordinanza 3 COVID-19 è in vigore fino al 31 dicembre 2021. Questa scadenza corrisponde a quella delle basi legali contenute nella legge COVID-19, su cui si fonda ampiamente l'ordinanza 3 COVID-19. L'ordinanza 3 COVID-19 disciplina vari provvedimenti per combattere il coronavirus.

Vista l'evoluzione attuale della pandemia di COVID-19, per far fronte alla crisi è indispensabile che le basi legali necessarie restino in vigore. Per questo motivo, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio concernente la proroga della durata di validità della legge COVID-19, che prevede tra l'altro anche la proroga delle basi legali necessarie per l'ordinanza 3 COVID-19 (ossia gli art. 3, 4, 5 lett. a e b nonché 8).

Con la presente, il Consiglio federale vi sottopone per consultazione la proposta di prorogare l'ordinanza 3 COVID-19 e di apportarvi alcuni adeguamenti.

2. Punti essenziali del progetto

2.1. Proroga dell'ordinanza 3 COVID-19

Fatta salva l'approvazione della proroga della legge COVID-19 da parte del Parlamento, con la presente si propone di prorogare la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 di un anno fino al 31 dicembre 2022.

In concomitanza con la proroga dell'ordinanza 3 COVID-19 vanno adottati le proroghe e l'adeguamento seguenti:

- proroga del disciplinamento dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201) sulle persone autorizzate a eseguire test COVID-19 (art. 35 cpv. 2 lett. o);
- proroga e adeguamento dell'articolo 71e dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), che disciplina l'assunzione dei costi dei medicinali per il trattamento dei pazienti affetti da SARS-CoV-2.

2.2. Assunzione dei costi dell'aggregazione centralizzata nelle strutture sanitarie

Per i test mirati e ripetuti eseguiti negli istituti di formazione, nelle scuole e nelle aziende, la Confederazione assume le spese per l'aggregazione centralizzata, ossia per il mescolamento di singoli campioni di saliva in un campione aggregato da parte di personale specializzato presso un luogo centrale.

Finora nelle strutture sanitarie non era invece assunta l'aggregazione centralizzata (ossia il mescolamento), bensì soltanto la successiva analisi dei campioni di saliva. Tale decisione era stata presa in considerazione del know-how già disponibile in queste strutture nonché supponendo che, in virtù della loro funzione di tutela della salute, le strutture sanitarie avrebbero mantenuto le misure di protezione anche senza il sostegno finanziario della Confederazione.



È tuttavia emerso che la mancata assunzione dei costi rappresenta un ostacolo all'attuazione dei test ripetuti.

Il presente progetto prevede che la Confederazione assuma le spese per l'aggregazione centralizzata anche per i test mirati e ripetuti eseguiti negli ospedali, nelle case per anziani e di cura nonché negli altri istituti medico-sociali, al fine di evitare che, per motivi di costi, le strutture sanitarie rinuncino ai test ripetuti, che sono invece particolarmente importanti proprio in queste strutture.

Siccome la percentuale delle strutture sanitarie sul volume complessivo dei test ripetuti è esigua e l'aggregazione rappresenta soltanto una piccola parte dei costi dei test ripetuti, le uscite supplementari dovrebbero rientrare nel margine di tolleranza delle stime dei costi complessivi e si rinuncia pertanto a un credito aggiuntivo.

2.3. Altri adeguamenti tecnici dell'ordinanza 3 COVID-19

Riformulazione dell'indicazione per l'assunzione dei costi dei test per i contatti dei casi confermati

I test sui contatti dei casi confermati sono stati sin dall'inizio un tassello fondamentale della lotta contro la pandemia. Siccome le persone vaccinate non devono mettersi in quarantena, l'attuale indicazione per il test sui contatti («test in quarantena») si presta a malintesi. L'indicazione per l'assunzione dei costi del test sulle persone che sono state a contatto con un caso confermato è quindi formulata in modo più esplicito.

Adeguamento dell'indicazione per il sequenziamento individuale

È inoltre previsto un adeguamento dell'indicazione per il sequenziamento individuale nell'ordinanza 3 COVID-19. Quest'ultimo viene limitato poiché nel frattempo con il programma di sequenziamento genomico è disponibile uno strumento più efficiente ed economico per identificare le varianti del virus.

Adeguamento dell'indicazione per l'assunzione dei costi dei test anticorpali sulle persone con grave immunodeficienza

È previsto anche un adeguamento dell'indicazione per l'assunzione dei costi dei test anticorpali eseguiti su prescrizione medica sulle persone con grave immunodeficienza quattro settimane dopo la vaccinazione completa, conformemente alle raccomandazioni attuali dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). In virtù di questo adeguamento, in futuro saranno sempre applicabili le raccomandazioni più recenti.

Emissione in Svizzera di certificati in base ai test antigenici di laboratorio menzionati nell'elenco dell'UE

L'UFSP tiene un elenco dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale riconosciuti ai fini dell'emissione di certificati COVID per le persone testate. Si tratta di test rapidi non automatizzati, che possono essere utilizzati anche al di fuori dei laboratori. Per garantire il riconoscimento reciproco dei certificati COVID, l'elenco dell'UFSP deve essere sincronizzato automaticamente con quello dell'Health Security Committee (HSC) dell'UE (HSC Common List). Si propone pertanto di completare l'ordinanza precisando che anche in Svizzera è ammessa l'emissione di certificati in base ai test antigenici di laboratorio menzionati nell'elenco dell'UE.



3. Procedura di consultazione

D'intesa con la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), dall'aprile 2021 i documenti posti in consultazione sono inviati direttamente ai Governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP).

Per permettere un'analisi sistematica, il DFI svolge la consultazione dei Cantoni mediante un tool online. In occasione dell'ultima consultazione, quasi tutti i Cantoni lo hanno utilizzato correttamente, il che ha agevolato sensibilmente l'analisi. Anche per la presente consultazione si utilizza pertanto il tool online. Affinché le prese di posizione confluiscono nell'analisi all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrate nel tool online. Sarà tuttavia inoltrata al Consiglio federale anche tutta la corrispondenza inviata dai Cantoni. La procedura consultiva secondo l'articolo 6 della legge sulle epidemie (LEp) non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

4. Domande ai Cantoni

- Il Cantone è d'accordo con una proroga dell'ordinanza 3 COVID-19 fino al 31 dicembre 2022? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga del disciplinamento nell'OIVA sulle persone autorizzate a eseguire test COVID-19? Sì/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga e l'adeguamento dell'articolo 71 e OAMal, che disciplina l'assunzione dei costi dei medicinali per il trattamento dei pazienti affetti da SARS-CoV-2? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'assunzione da parte della Confederazione delle spese per l'aggregazione centralizzata nelle strutture sanitarie? Sì/No
- Il Cantone è favorevole alla riformulazione dell'indicazione per l'assunzione dei costi dei test sui contatti dei casi confermati nell'ordinanza 3 COVID-19? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'adeguamento dell'indicazione per il sequenziamento individuale nell'ordinanza 3 COVID-19? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'adeguamento dell'indicazione per l'assunzione dei costi dei test anticorpali sulle persone con grave immunodeficienza nell'ordinanza 3 COVID-19? Sì/No
- Il Cantone è favorevole all'emissione in Svizzera di certificati in base ai test antigenici di laboratorio menzionati nell'elenco dell'UE? Sì/No
- Il Cantone ha altre proposte?

Termine: 8 dicembre 2021, ore 12:00

UFSP / 1° dicembre 2021